

dipinse testè l'onorevole relatore, costituendo invece una notevole innovazione della legge vigente, perchè francamente non sarei punto preparato a tale discussione; bensì perchè la discussione sull'articolo 72 può riuscire importantissima, connettendosi a tutto il problema della competenza, e della giurisdizione amministrativa.

Sopra di essa credo opportuno richiamare l'attenzione del ministro, della Commissione e della Camera.

L'articolo 72, con un piccolo inciso, modifica in questa materia tutto l'assetto della nostra giurisdizione amministrativa, perchè dopo aver stabilito che l'ordinanza del prefetto nelle controversie sorte fra contribuenti ed esattori è definitiva; dice poi che contro di essa non è ammesso che il solo ricorso al Re in via straordinaria. In poche parole il disegno di legge sopprime il ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato contro l'ordinanza del prefetto in questa materia. Tale decapitazione è accompagnata da due circostanze su cui debbo pure richiamare l'attenzione della Camera.

La prima è questa: che l'articolo 72 è susseguito dall'articolo 100 *bis*, dove si stabilisce che il ricorso straordinario al Re, pel quale, secondo le presenti disposizioni, non vi è termine, debba essere presentato nel termine di giorni sessanta.

L'altra circostanza notevole è la ragione per la quale si viene a queste conclusioni tanto da parte del Ministero, quanto da parte della Commissione. Ho letto con vero rincrescimento quella parte della relazione della Commissione che accompagna queste due disposizioni, e mi si conceda di leggerla alla Camera.

A pagina 14 della relazione, per giustificare la soppressione del ricorso alla Quarta Sezione, si dice così:

« Ora avviene che la Quarta Sezione è cagione del crescente lavoro suo e delle necessità della procedura, non può pronunciarsi con la necessaria sollecitudine: d'altra parte, le sue decisioni sono state o sono apparse talvolta diverse da quelle date dal Consiglio di Stato in adunanza generale e nella Terza Sezione consultiva. A togliere tali inconvenienti si propone di ridurre i due rimedi ad uno, mantenendo soltanto il ricorso straordinario. »

Ora io domando se sia una motivazione che possa raccogliere il plauso della Camera, e di quanti amano la grande conqui-

sta che si ottenne nel 1889 con la istituzione della suprema giustizia amministrativa, che cioè perchè la Quarta Sezione, giudicando in modo più ampio ed in seguito a discussione molto più elaborata, perchè giudica come un tribunale, ha deciso qualche volta in modo diverso da quello che abbia deciso una delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato, si debba punire la Quarta Sezione, togliendo il ricorso giurisdizionale e contenzioso, e mantenendo il solo ricorso amministrativo, su cui non è lecita nè la discussione, nè la pubblicità, e sul quale il Consiglio di Stato pronunzia non una vera e propria sentenza, ma un semplice parere. Ma è chiaro che tale argomento varrebbe per sopprimere la giurisdizione della quarta Sezione in tutte le materie.

E quanto poi al ricorso straordinario, noti la Camera, che sottoponendolo al termine di sessanta giorni, gli si è tolta la sua speciale prerogativa, che è quella di essere un ricorso che si può presentare in qualunque termine.

Ora non mi persuado come l'egregio nostro relatore, che è anche consigliere di Stato, non abbia avvertito la gravissima importanza di simile disposizione, poichè con una disposizione singola di una legge specialissima, si viene a mutare la natura del ricorso straordinario al Re stabilito dalla legge organica del Consiglio di Stato. Tutti sanno che la caratteristica del ricorso straordinario al Re è appunto quella della mancanza del termine. Credo anch'io che una grande riforma di questo istituto sia degna di esame, ma non posso ammettere che una simile riforma, una innovazione così grande ad un istituto così elevato, quale è quello della giurisdizione amministrativa, possa iniziarsi così di straforo, con una disposizione buttata là a caso in una legge esattoriale.

Mi auguro che tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione vorranno tornare sopra questo argomento, affinchè, nella prossima seduta, la Camera possa apportare a queste disposizioni gli opportuni emendamenti. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caldesi.

Caldesi. Non ho che un semplice chiarimento da provocare dal ministro, sulla portata dell'articolo 3, il quale, formulato come è dalla Commissione, può dar luogo a qualche dubbio.